C12479 - AMEGAS/LEVANTE
Provvedimento n. 30301

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 settembre 2022;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la comunicazione della società Amegas S.p.A. ai sensi dell'articolo 16, comma 1, legge n. 287/90, pervenuta il 19 agosto 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Amegas S.p.A. ("Amegas") ha come oggetto sociale, *inter alia*, il commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, lubrificanti per autotrazione e di combustibili per riscaldamento, senza deposito. L'attività è esercitata attraverso una rete di impianti stradali di proprietà della stessa ed affidati in comodato gratuito a soggetti terzi (gestori) con i quali sono altresì in essere contratti di fornitura in esclusiva dei prodotti distribuiti presso gli impianti (carburanti, G.P.L. e metano). Amegas è interamente controllata da Zeta Gas S.p.A., società attiva a livello nazionale nel settore della distribuzione carburante, la quale, anche attraverso la controllata Energas S.p.A., dispone di una rete di stazioni di rifornimento di benzine, diesel e G.P.L. per auto su tutto il territorio nazionale con circa 300 punti vendita ("Gruppo Zeta Gas").

Nel 2021, il gruppo Zeta Gas ha realizzato un fatturato mondiale pari a circa *[100-517]** milioni di euro, *[il 31-100%]* dei quali realizzati in Italia.

2. Levante S.r.l. ("Levante" o "Target"; insieme ad Amegas, le "Parti") è una società costituita il 27 giugno 2022 ed ha ad oggetto, *inter alia*, l'esercizio del commercio al dettaglio e della distribuzione carburanti e di connesse strutture per la somministrazione di alimenti e bevande. Levante è oggi interamente detenuta dalla società Vega Carburanti S.p.A., la quale in data 3 agosto 2022 le ha conferito il ramo d'azienda concernente *[omissis]* impianti di distribuzione carburante.
Essendo Levante una società neo-costituita non ha realizzato fatturato; ai fini dell'operazione si considera, tuttavia, il fatturato complessivo, scomputato delle accise, relativo ai *[omissis]* impianti oggetto del ramo d'azienda conferito alla Target, che nel 2021 è stato pari a circa *[40-60]* milioni di euro, *[il 31-100%]* dei quali realizzati in Italia.

3. Vega Carburanti S.p.A. ("Vega Carburanti") è una società operante nel settore della distribuzione carburanti per autotrazione, la cui rete conta in totale 110 impianti di distribuzione. Vega Carburanti svolge in maniera marginale anche alcune attività connesse, in particolare la somministrazione di alimenti e bevande, la rivendita di generi di monopolio (lotterie e tabacchi) e le attività di autolavaggio. Infine, Vega Carburanti opera anche, in maniera sempre marginale, nella realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti e di strutture connesse.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comporta l'acquisizione del controllo esclusivo da parte della società Amegas, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Zeta Gas, dell'intero capitale sociale della neo-costituita Levante, una società oggi interamente detenuta dalla società Vega Carburanti, nella quale in data 3 agosto 2022 sono stati conferiti i *[omissis]* impianti di distribuzione carburante oggetto di acquisizione, oggi operativi con marchio *[omissis]* (di seguito, l'"Operazione").

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'Operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1,

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

6. In considerazione dell'operatività delle società interessate dall'Operazione, quest'ultima coinvolge i mercati locali della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria, su cui è oggi operativa l'impresa acquirente il controllo esclusivo e su cui sarà operativa, all'esito della prospettata operazione, l'impresa Target.

7. Il mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria, in base alla prassi dell'Autorità, risulta distinto dal mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete autostradale e, al contrario di quest'ultimo, non presenta al proprio interno una segmentazione rispetto alla tipologia di carburante offerta[1].

8. Il peso a livello nazionale nel settore della distribuzione carburanti su rete ordinaria delle Parti post *merger* è pari ad una quota cumulata di circa il *[1-2%]* dei volumi erogati, con un aumento dovuto all'Operazione *[inferiore all'1%]*.

9. Con riferimento alla dimensione geografica del mercato della distribuzione di carburanti su rete ordinaria, gli orientamenti dell'Autorità prevedono, coerentemente con quanto avvenuto per tutti i settori della distribuzione *retail*, che essa debba essere definita in funzione degli effettivi nessi di sostituibilità dei punti vendita per i consumatori finali e dunque all'interno di apposite *catchment area* ("*c.a.*") individuate attorno agli impianti oggetto di acquisizione[2]. Si ritiene che anche nel caso di specie, come già nei precedenti citati, debbano essere considerate delle *catchment area* al cui centro si collocano i *[omissis]* punti vendita acquisiti da Amegas. Sulla base delle informazioni al tempo disponibili, nei precedenti l'Autorità aveva individuato in 20 km il raggio da adottare per la definizione delle *catchment area*. Ancorché sia ipotizzabile che una nuova verifica fatta con nuove informazioni potrebbe comportare una revisione, con ogni probabilità al ribasso, di tale dato, non sembra necessario effettuare tale revisione già per il caso in esame in quanto anche nell'ipotesi di *catchment area* di raggio inferiore la valutazione non cambierebbe.

10. In particolare, ai fini della presente operazione vengono in rilievo otto mercati geografici rilevati, corrispondenti ad otto *catchment area* al cui centro si collocano i *[omissis]* punti vendita della Target (cfr. Tab. 1)[3]. L'analisi delle quote di mercato è stata condotta dalle Parti considerando un raggio pari a 20 km per ciascuna area e verificando il numero degli impianti censiti dal Ministero dello sviluppo economico ("Mise") all'interno dell'area. Per il calcolo dei volumi presunti sono stati utilizzati i dati pubblicati da UNEM (Unione Energie per la Mobilità), che censiva in circa 22.000 gli impianti di distribuzione carburante operativi in Italia con un erogato medio nel 2019 pari a 1.320 mc e a 1.050 mc nel 2020[4].

Tabella 1 – Quote delle Parti per c.a.

Provincia Catchment area	**Gruppo Zeta Gas**	**Levante**	**Totale**
Foggia (FG)	*[0-5%]*	*[15-20%]*	*[15-20%]*
Surbo-Lecce (LE)	*[5-10%]*	*[5-10%]*	*[10-15%]*
Brindisi (BR)	*[0-5%]*	*[10-15%]*	*[10-15%]*
Molfetta (BA)	*[0-5%]*	*[10-15%]*	*[10-15%]*
Grosseto (GR)	*[0-5%]*	*[5-10%]*	*[10-15%]*
Taranto (TA)	*[0-5%]*	*[5-10%]*	*[5-10%]*
Bari (BA)	*[0-5%]*	*[5-10%]*	*[5-10%]*
Altamura (BA)	*[0-5%]*	*[5-10%]*	*[5-10%]*

[1] *[Cfr. inter alia AGCM, provv. 26909 del 20 dicembre 2017, C12131 – API/TotalErg; provv. 27459 del 12 dicembre 2018, C12204 – Vega Carburanti/Carburanti 3.0; provv. 26332 dell'11 gennaio 2017, C12078 – Petrolifera Adriatica/Ramo di Azienda di Esso Italiana.]*

[2] *[Cfr. provvedimento n. 29824 del 14 settembre 2021 C12386 - Tamoil Italia/Repsol Italia e provv. 26909 del 20 dicembre 2017, C12131 – API/TotalErg. In particolare, in tali provvedimenti, le catchment area stimate, erano state tracciate, in base alle informazioni disponibili, con un raggio di circa 20 km a partire dall'impianto centrale, per gli impianti relativi alle province nelle quali le merging parties detenevano una quota cumulata in termini di volume pari ad almeno il 30%.]*

[3] *[I punti vendita distanti tra loro meno di 20 km, sono stati ricompresi nella medesima c.a..]*

[4] *[In ragione della scarsa rappresentatività dell'anno 2020 (caratterizzato da pesanti limitazioni alla mobilità dovute allo scenario pandemico, che hanno interessato trasversalmente l'intera industria della distribuzione di carburanti), i dati utilizzati dalle Parti nella descrizione della struttura del mercato sono stati quelli dell'anno 2019, ritenuto dunque il riferimento recente più rappresentativo dei volumi erogati in uno scenario di ordinaria mobilità dei veicoli a motore sul territorio nazionale.]*

Fonte: dati forniti dalle parti

11. Dall'esame della Tabella si evince che in nessuna delle otto *catchment area* così considerate l'operazione appare idonea a ridurre in maniera sostanziale la concorrenza; la quota congiunta delle Parti non è mai superiore al 20%[5]. Inoltre, in tutte le aree il gruppo acquirente risulta avere una presenza ridottissima se non, in alcuni casi, nulla, il che porterebbe a concludere per l'assenza di effetti significativi dell'operazione anche laddove venisse adottato un raggio di lunghezza inferiore a 20 km per la definizione delle *catchment area*. Infine, la struttura dell'offerta nei mercati geografici rilevanti è assolutamente pluralistica con la presenza di altri numerosi e qualificati concorrenti (es., Agip Eni, Esso, Q8, impianti no logo).

12. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

[5] *[In un solo caso (c.a. in provincia di Foggia) la quota post merger arriva al [15-20%], in quattro casi (c.a. Surbo-Lecce, Brindisi, Molfetta, Grosseto) si aggira intorno al [10-15%] e negli altri casi (Taranto, Bari, Altamura) non supera il [5-10%].]*